

RICICLARE NEL 2000  
di Andrea Di Nicola\*

Usa professionisti compiacenti, pianifica le proprie campagne di riciclaggio al fine di massimizzare le opportunità di copertura fornite dai servizi finanziari di paesi stranieri, non disdegna le nuove tecnologie. Questo l'identikit del riciclatore del duemila. Il lavaggio del denaro segue l'evoluzione della società e non è inverosimile immaginare il nostro riciclatore di fronte al monitor di un computer a valutare quali sono gli stati più sicuri o che offrono servizi più competitivi a prezzi più vantaggiosi.

Siano piccole isole del Pacifico o dell'Atlantico o grandi realtà industrializzate occidentali, sono proprio le giurisdizioni con legislazioni societarie, fiscali, bancarie poco trasparenti e/o con un diritto penale permissivo a porre a rischio l'economia mondiale. I criminali si dirigono verso questi paesi, che la comunità internazionale definisce paradisi finanziari, o offshore, perché ne traggono una convenienza in termini di impunità, anonimato, bassi costi del riciclaggio. E questa regola vale sia quando si parla di criminali organizzati desiderosi di ripulire il danaro dei loro illeciti, sia quando il riciclaggio è l'ultimo anello di una serie di reati economici commessi da colletti bianchi, non da ultima l'evasione fiscale. Un intenso sfruttamento dei paesi offshore a scopi di riciclaggio emerge chiaramente dal recente rapporto *Euroshore. Protecting the European Union financial system from the exploitation of financial centre and offshore facilities by organised crime*, realizzato da Transcrime, Università

---

\* Andrea Di Nicola è dottorando in criminologia, Università di Bari-Trento e ricercatore a Transcrime, Centro interdipartimentale di ricerca sulla criminalità transnazionale dell'Università di Trento.

di Trento, in collaborazione con il CERTI dell'Università Bocconi di Milano e con l'Università Erasmus di Rotterdam e finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma Falcone 1998. Una parte della ricerca è dedicata all'analisi di alcune recenti operazioni di polizia internazionale.

Un caso, investigato dalle autorità olandesi, è emblematico. Un criminale olandese guadagna un milione di sterline britanniche dal traffico e vendita nel Regno Unito di una droga sintetizzata in Olanda. Il contante che scotta viene trafficato dall'Inghilterra, attraverso l'Olanda, verso un paese dell'Europa dell'est e qui viene convertito in dollari e utilizzato per acquistare azioni al portatore di una società locale. Una falsa fatturazione, attestante un pagamento per prestazioni mai avvenute, serve a giustificare il trasferimento del denaro dalla società est-europea nel conto corrente di una società di investimento caraibica con sede nelle Antille Olandesi. Le azioni al portatore di quest'ultima sono possedute da un'altra società con sede legale a Panama, le cui azioni al portatore sono a loro volta in mano ad un professionista locale. Già a questo punto il lettore medio, ma anche l'investigatore medio, sono in forte crisi. Ma il caso, ovviamente, non finisce qui. Il nostro criminale olandese? In che modo potrà godersi indisturbato il frutto dei suoi reati? Mentre il suo denaro gira per il mondo, lui costituisce una società a responsabilità limitata nel suo paese - la *Real Investment Company*. Ne è l'unico azionista ed il direttore. La società si prefigge l'obiettivo di acquisire capitali con cui comprare e gestire proprietà immobiliari. In qualità di direttore, contatta la società di investimento caraibica con sede nelle Antille e prende a prestito una somma per una valore che si aggira, guarda caso, proprio intorno al milione di sterline britanniche. Con questo

denaro, la *Real Investment Company* compra un lussuoso palazzo da adibire ad uffici ed una casa. Sempre come direttore, il nostro trafficante si trasferisce nella casa, guida la costosa macchina aziendale, gestisce le rendite derivanti dagli affitti commerciali del palazzo e le usa in parte per pagarsi un sostanzioso stipendio. Il denaro rimanente gli serve a ripagare il mutuo, i cui interessi, tra l'altro, sono deducibili dalle tasse. Naturalmente, per chi non l'avesse già capito, il criminale ha preso in prestito il proprio denaro (quello sporco) ed è il reale beneficiario della società caraibica di investimento.

Ma non c'è bisogno di andare fino a Panama, nelle Antille Olandesi o ai Caraibi, per trovare operazioni che coinvolgono società di facciata e giurisdizioni con controlli insoddisfacenti che agevolano il riciclaggio. Sempre più si concretizza la possibilità che paesi dell'Est europeo, i cui mercati diventano più stabili ma che mantengono ancora scarsa trasparenza in molti ambiti del diritto, vengano sfruttati per scopi criminali. Un esempio per tutti, anch'esso dal rapporto *Euroshore*. Si tratta di una frode, per un valore di 2,5 milioni di dollari statunitensi, commessa in Austria a danni di molti investitori. I soldi sporchi vengono trasferiti sul conto di una società di consulenza finanziaria in Ungheria. Il direttore della società ungherese, dopo aver iscritto la somma a bilancio come 'riserve di capitale', la investe in depositi a breve termine. Alla scadenza delle date dei depositi, il denaro viene ritirato e trasmesso sul conto corrente di un'altra istituzione creditizia. La somma è stata sequestrata durante le investigazioni.

Ma in che termini gli offshore sono un rischio per la sicurezza dei mercati finanziari dell'Unione europea? E da cosa dipende

questo rischio? Domande come queste, insieme alla necessità di approntare delle contromisure a livello comunitario, stanno alla base del rapporto *Euroshore*. Il rapporto analizza tre gruppi di offshore. Il primo gruppo è quello dei *Centri finanziari e giurisdizioni offshore europei*: paesi con contatti di tipo geografico, economico o politico con l'Unione europea (si pensi ad Andorra, o ai *British Overseas Territories*, o ai Territori Caraibici del Regno d'Olanda, al Principato di Monaco, a San Marino). Il secondo gruppo è quello delle *Economie in transizione*: giurisdizioni appartenenti all'ex blocco sovietico o situate nella regione balcanica. In alcuni casi sono realtà collegate all'Unione europea tramite accordi di associazione e che hanno iniziato il processo di annessione all'Unione (vi sono compresi, ad esempio, l'Albania, la Moldavia, i Paesi Baltici, la Polonia, la Repubblica Ceca). Il terzo gruppo è quello delle *Giurisdizioni offshore esterne all'Unione europea*, che non hanno alcun tipo di connessione con l'Unione (le Bahamas, le Barbados, Hong Kong, la Malesia, Nauru, Niue, solo per citarne alcune). Il rischio è che i criminali dell'Unione lavino i loro proventi illeciti in questi tre gruppi di giurisdizioni e poi li reinvestano nei sistemi finanziari degli Stati Membri, inquinandoli. Questo rischio aumenta quanto più i diritti penale, amministrativo, bancario, societario e la cooperazione internazionale di questi offshore presentino caratteri di sottoregolazione rispetto alle stesse aree dei paesi dell'Unione europea. Il rapporto *Euroshore* ha, perciò, quantificato la distanza tra gli standard di trasparenza dei diritti degli stati offshore, da una parte, e quelli fissati dalla comunità internazionale e degli stati dell'Unione europea, dall'altra (si

vedano le tabelle 1 e 2, in cui la distanza è tanto maggiore quanto più i valori si allontanano da 0 e si avvicinano ad 1).

*Tabella 1. Deviazione di ciascun Gruppo dagli standard di integrità fissati dalla comunità internazionale in ciascun settore di regolazione*

	Diritto e procedura penale	Regolazione amministrativa	Regolazione bancaria	Diritto societario	Cooperazione internazionale
Gruppo 0 (Stati Membri dell'Unione europea)	0.07	0.02	0.04	0.22	0.02
Gruppo 1	0.14	0.10	0.18	0.46	0.26
Gruppo 2	0.15	0.28	0.28	0.30	0.26
Gruppo 3	0.42	0.41	n.a.	0.47	0.47

*Tabella 2. Deviazione dei Gruppi 1, 2 and 3 dal livello di integrità dell'Unione europea*

	Diritto e procedura penale	Regolazione amministrativa	Regolazione bancaria	Diritto societario	Cooperazione internazionale
Gruppo 1	0.07	0.08	0.14	0.25	0.24
Gruppo 2	0.08	0.26	0.24	0.08	0.24
Gruppo 3	0.36	0.39	n.a.	0.26	0.46

Le conclusioni della ricerca attestano che l'appetibilità dei tre gruppi di paesi considerati, con le dovute differenze, è grande soprattutto in materia di regolazione amministrativa, diritto societario e cooperazione internazionale. Tuttavia c'è da dire che gli accordi di associazione funzionano perché gli stati che hanno chiesto di essere annessi all'Unione stanno modificando le loro legislazioni penali e introducendo regolamentazioni finanziarie in direzione di una maggiore trasparenza. Inoltre, più le giurisdizioni considerate hanno una prossimità, di qualsiasi tipo, con l'Unione europea, meno deviano dagli standard di integrità

fissati dalla comunità internazionale e da quelli dell'Unione stessa. Preoccupante e da sottolineare è, in modo particolare, la situazione nel diritto societario dove, vale la pena dirlo, anche gli stati dell'Unione dovrebbero un po' rimboccarsi le maniche.

Esiste almeno una buona ragione per considerare il diritto societario come l'area giuridica critica nella odierna lotta al riciclaggio: il diritto societario esercita, infatti, un "effetto domino" sull'opacità degli altri settori della regolazione. Come gli esempi riportati sopra confermano, il diritto societario, quando massimizza l'anonimato, può rendere inutili gli sforzi che gli altri diritti operano verso l'integrità finanziaria di un paese. Ad esempio, una legislazione che richiede alle banche di identificare le persone che aprono conti correnti è vanificata nel caso il conto sia aperto a nome di una società costituita con sole azioni al portatore (che sono, per principio, anonime).

Così, con un'attenzione particolare al diritto societario, il rapporto *Euroshore* propone sette raccomandazioni alle istituzioni dell'Unione. Sono ritagliate su tre diversi livelli di intervento: armonizzazione, protezione attiva e protezione passiva. In primo luogo, è necessario armonizzare e, dove necessario, migliorare il livello di regolazione tra i quindici. Poi esportare questi standard ai centri finanziari e giurisdizioni offshore, per ridurre le asimmetrie tra i loro sistemi regolativi e quelli degli Stati Membri. Quando questa protezione attiva non dà i risultati sperati, è giusto che i meccanismi finanziari dell'Unione europea si proteggano, non permettendo l'accesso a transazioni finanziarie originanti da centri finanziari al di fuori dell'Unione che non rispettino il livello di regolazione degli Stati Membri.